

VERBALE INCONTRO T.T. del 16.12.2019

In data 16 Dicembre 2019, presso l'aula magna del S.E.I. – C.P.T. ad Imperia, Via Pr. Gazzano 24, si è tenuto il secondo incontro operativo del "Tavolo Tecnico". Erano presenti:

Per l'INL: Ing. Marco Grandi

Per L'INAIL: Dott.ssa Emilia Scavone

Per l'Area Sicurezza: Ing. Paola Fognini, Geom. Gianni Anfossi

Assente giustificato Dott. Salvatore Mazzarella

Membri aggiunti:

Per l'Ordine degli Architetti: Arch. Giulio Flore

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati : Geom. Davide Sgrò

Per l'Ordine dei TSRM: Dott. Francesco Rotomondo

Per l'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati : P.I. Luca Gallo

RLST CISL Frisiani Massimo

Dopo i saluti ai partecipanti e le reciproche presentazioni dei rappresentanti dei vari Enti/Ordini-Collegi professionali aventi aderito all'iniziativa, si informano i presenti circa la sottoscrizione ufficiale del Protocollo di intesa, avvenuta il 31 Ottobre scorso, presso la sede INAIL di Imperia. Purtroppo, per motivi interni il NIL non ha potuto aderire all'iniziativa, in quanto dovrà passare al vaglio dell'approvazione del Comando Generale avente sede a Roma e anche l'INL ha chiesto solo un posticipo, a causa dell'arrivo del nuovo dirigente di sede, il quale ha comunque già dato il consenso alla sottoscrizione, che avverrà nella giornata di domani. Si coglie quindi l'occasione per puntualizzare che, ai fini della efficacia di questo tavolo tecnico, dovrebbero sempre presenziare i membri nominati dagli Enti di controllo, se non in prima persona, attraverso la partecipazione del sostituto, la cui nomina è stata richiesta proprio per garantirne la rappresentanza.

Prima di iniziare la riunione interviene brevemente il Direttore della S.E.I-C.P.T. Francesco Castellaro, il quale esprime il suo disappunto riguardo all'erogazione della formazione da parte di figure/enti non accreditate e/o comunque non rispettose dei dettami normativi, i quali rilasciano attestati di frequenza senza svolgere effettivamente le ore di formazione prevista e chiede se sia possibile intensificare ed approfondire i controlli da parte degli Organi Ispettivi. l'Ing. Grandi dichiara di essere

purtroppo a conoscenza di questa situazione largamente diffusa sul nostro territorio e che condivide l'importanza per i lavoratori di ricevere una reale ed efficace formazione in materia di salute e sicurezza.

Si valuterà anche se è possibile, attraverso protocolli di intesa, chiedere che venga rispettata la collaborazione con gli Organismi Paritetici, come prescritto (anche se non sanzionato) dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Si decide quindi all'unanimità di chiedere che venga creato un apposito link di raccordo con una pagina dedicata al Tavolo Tecnico, sul sito del S.E.I.-C.P.T., nella quale caricare il file dei verbali con le considerazioni fatte e le risposte tecniche date ai quesiti, in modo che tutti possano avervi accesso.

Si riprende il discorso sui lavori in quota, affrontato durante il primo incontro e non concluso.

In riferimento ai quesiti giunti dagli ordini/collegi professionali si riportano le risposte che sono state condivise dai presenti all'incontro, rammentando che, come già ricordato nel Protocollo di istituzione del TT le interpretazioni elaborate esprimono "esclusivamente la sintesi del pensiero dei rappresentanti degli Enti Promotori. Tali elaborati, quindi, non costituendo risposte ad Interpello ex art. 12 del D.Lgs. 81/08 e smi, non avranno carattere impegnativo per le rispettive Amministrazioni di appartenenza". Inoltre, esse saranno da considerare "superate" nel caso vengano emanate norme, interpelli o circolari interpretative ufficiali.

Quesito n.1)

Qual è il numero minimo di addetti necessario per effettuare il montaggio, trasformazione e smontaggio di un ponteggio?

Risposta

Il numero minimo di addetti dipende dalla complessità del ponteggio. Secondo la normativa vigente (art. 136 c.6 del D.Lgs. 81/08 e smi) "Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S....". Quindi il legislatore non ha stabilito un numero minimo obbligatorio di addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio, ma tale numero di addetti è quello che può garantire che le diverse fasi di lavoro possano avvenire in sicurezza, coerentemente con quanto previsto nel Pi.M.U.S. Si ritiene che, anche alla luce di un'interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen. Sez. III - Sentenza n. 28389 del 16/07/2012) per ponteggi di limitata complessità vi debba essere almeno la presenza obbligatoria di due soggetti, dei quali uno anche con le funzioni di preposto. Si può considerare di limitata complessità un ponteggio che abbia delle caratteristiche di forma e dimensioni tali da permettere all'addetto-preposto, di esaurientemente tutte le attività di sorveglianza necessarie durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio dell'opera provvisionale.

Quesito n.2)

Qual è la formazione adeguata per il lavoratore che in fase di montaggio e smontaggio di un ponteggio sta a terra e si limita a passare/ricevere gli elementi del ponteggio (il cosiddetto "uomo a terra")?

Risposta

Poiché, secondo la normativa vigente, i ponteggi devono essere montati, smontati o trasformati "ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste", si ritiene che tutto il personale della squadra di addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio deve aver ricevuto la formazione i cui requisiti minimi di sono riportati nell'Allegato XXI (cosiddetto "patentino" per i ponteggiatori), compreso l'addetto operante esclusivamente a terra. Si rammenta che il preposto deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008 per i "preposti" (cfr. Interpello n.16/2015).

Quesito n.3)

Sono regolari i ponteggi dotati di soli due impalcati a quota copertura (ponte di servizio e ponte di sicurezza), sia durante il loro uso che nella fase di montaggio e smontaggio?

Risposta

Ai sensi dell'art. 131, c.6 del D.Lgs. 81/08 e smi, coloro che impiegano ponteggi devono farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione alla costruzione ed all'impiego rilasciata dal Ministero del Lavoro, che ha contenuti minimi, tra i quali gli schemi funzionali, cioè l'insieme degli elementi strutturali e dei sistemi di protezione idonei a realizzare le condizioni necessarie per consentire in sicurezza le attività lavorative. Pertanto, è possibile verificare l'idoneità di un ponteggio dotato di solo due impalcati, esaminando gli "schemi tipo" riportati nell'Autorizzazione Ministeriale ed, eventualmente, quanto previsto nel progetto ex art. 133 del D.Lgs. 81/08 e smi. Per quanto riguarda le fasi di montaggio sarà necessario verificare che le stesse possano avvenire in condizioni di sicurezza, esaminando gli elaborati contenuti sul PiMUS relativo allo specifico ponteggio.

Quesito n.4)

E' obbligatorio applicare la rete anticaduta ai ponteggi utilizzati quale DPC nell'effettuazione dei lavori in copertura?

Risposta

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 ha chiarito la possibilità di impiegare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, "a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da professionista abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro

tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.".

La valutazione dei requisiti geometrici e delle azioni da considerare in sede di progetto del ponteggio utilizzato anche con questo scopo non è cosa semplice ed è a discrezione del progettista in base alle specifiche caratteristiche del cantiere.

La UNI EN 13374:2013, norma tecnica che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi è considerata in valido riferimento tecnico per il progettista del ponteggio, sia per quanto riguarda la geometria del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi, sia per la valutazione delle azioni in gioco, sia soprattutto nel ritenere fondamentali le prove sperimentali per la valutazione dell'efficacia del dispositivo di protezione nei casi di caduta e/o scivolamento da una superficie inclinata. In questa norma sono previste diverse dimensioni delle aperture del parapetto, e che nella valutazione del rischio dovranno essere previste opportune opere di limitazione della luce di passaggio di un corpo in fase di scivolamento. Per questo fine è consentito l'utilizzo di reti di sicurezza certificate ai sensi della norma UNI EN 1263-1-2.

Reti conformi alla citata norma di "tipo U" possono essere utilizzate come protezione intermedia, sostitutiva del corrente intermedio di parapetto. L'uso di tali reti costituisce, quindi, una possibile soluzione da valutare, ma non è obbligatorio. A questo proposito si rileva che nella pubblicazione INAIL del 2017 intitolata "I parapetti di sommità dei ponteggi", tramite prove sperimentali è stata verificata la validità di parapetti anche privi di reti a norma UNI EN 1263-1-2, aventi protezioni continue, ad esempio formate da un telaio parapetto con rete in acciaio avente maglia 10x10 cm e spessore del filo 4 mm.

Quesito n.5 (aggiuntivo proposto, fuori dal tema "lavori in quota")

Al fine della verifica dell'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve vedere materialmente la "documentazione in merito all'informazione ed alla formazione effettuata dai lavoratori occupati in cantiere" (attestati di formazione, i patentini, ecc.), quali parte integrante dello stesso POS, o è sufficiente che si faccia rilasciare una dichiarazione del Datore di Lavoro nella quale è indicata l'attività formativa effettuata dai lavoratori?

Risposta

L'art. 92, c.1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e smi, stabilisce che il CSE "verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento...", i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato XV dello stesso D.Lgs. 81/08. Tra i citati contenuti minimi vi è "la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere" (cfr. punto 3.2.1. lett. l) dell'Allegato XV). Si ritiene che, al fine della suddetta verifica d'idoneità del POS, il coordinatore non debba necessariamente acquisire copia degli attestati di formazione e informazione dei lavoratori, ma che si possa limitare ad acquisire una dichiarazione del datore di lavoro dettagliata

sull'attività formativa/informativa ricevuta dai lavoratori, anche all'interno dello stesso POS. A conferma di tale affermazione, si rileva che nel modello semplificato di Piano Operativo di Sicurezza, contenuto del D.I. 9 settembre 2014 "Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)", in riferimento al contenuto in parola, viene esclusivamente richiesto al Datore di Lavoro di "Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti", permettendo che i relativi attestati possano non essere allegati ma rimanere "a disposizione presso la sede dell'impresa".

Infine, è stato proposto di fissare il giorno 17 Febbraio, quale data per il prossimo incontro del TT. La data verrà comunque confermata nella prima settimana di Dicembre.

Durante il prossimo incontro, al quale verranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli Amministratori di Condominio, verrà brevemente ripreso l'argomento "lavori in quota" e si affronterà l'argomento "impianti di cantiere", dando spazio anche ai quesiti che saranno nel frattempo pervenuti.

Si esamineranno anche le eventuali proposte avanzate dai partecipanti circa il "fascicolo informativo" contenente gli adempimenti e le responsabilità dei committente nei lavori privati.

L'incontro, iniziato alle ore 9,00 si conclude alle ore 12,30.

Il Verbalizzante Resp. Area Sicurezza S.E.I.-C.P.T.

Ing. Paola Fognini

S.E.I.